

VERBALE DI ACCORDO SINDACALE

Oggi 16 Novembre 2020 si è tenuto un ulteriore esame congiunto tra:

- **Marionnaud Parfumeries Italia srl** rappresentata dal Responsabile delle Risorse Umane sig. Fabio Falappa, con l'assistenza dell'avv. Tommaso Civitelli
- **Filcams CGIL**, rappresentata dalla sig.ra V. Caccерini
- **Fisascat Cisl**, rappresentata dalla sig.ra E. Vanelli
- **Uiltucs Uil**, rappresentata dal sig. E. Fagnoli

Per definire il prosieguo del programma di intervento temporaneo a sostegno del reddito in favore dei dipendenti di Marionnaud Parfumeries Italia S.r.L. la cui attività lavorativa è stata sospesa a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

*** **

Premesso

- Che con Accordo Sindacale sottoscritto in data 9.04.2020 Marionnaud Parfumeries Italia S.r.l. e le OO.SS. Nazionali di categoria Filcams CGIL, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil hanno disciplinato un programma di intervento temporaneo a sostegno del reddito in favore di tutti i dipendenti di Marionnaud Parfumeries Italia S.r.L. la cui attività lavorativa è stata sospesa a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.
- Che, a fronte del citato Accordo, Marionnaud Parfumeries Italia S.r.L. ha presentato tempestiva istanza di accesso alla Cassa Integrazione in Deroga ai sensi dell'art. 22 del Decreto Legge n°18 pubblicato in data 17 marzo 2020;
- Che nella predetta istanza, in conformità a quanto previsto nell'Accordo Sindacale del 9.04.2020, è stato previsto quanto segue in merito alla durata iniziale del periodo di sospensione:
 - ✓ Per i Dipendenti addetti ai 129 punti vendita della Società il periodo di sospensione avrebbe avuto inizio a partire dal termine di smaltimento dei permessi e dei giorni di ferie residui maturati e comunque a partire da una data non anteriore al 12.03.2020, per un periodo iniziale di 9 settimane, fatta salva la possibilità di prorogare la sospensione dal lavoro qualora lo consentissero le circostanze. Per i dipendenti addetti ai punti vendita situati in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna (cd. *zone rosse*) la durata della sospensione sarebbe potuta arrivare a 13 settimane come previsto dalla normativa vigente.
 - ✓ Per i Dipendenti addetti alla sede amministrativa di Milano il periodo di sospensione avrebbe avuto inizio a partire dal termine di smaltimento dei permessi e dei giorni di ferie residui maturati e comunque a partire da una data non anteriore al 30.03.2020, per un periodo iniziale di 13 settimane, fatta salva la possibilità di prorogare la sospensione dal lavoro qualora lo consentissero le circostanze.
- Con Decreto del Ministero del Lavoro nr. 1055560 del 25 maggio 2020 è stato autorizzato l'intervento di CIG in deroga per i seguenti periodi:
 - ✓ Dipendenti dei Negozi di Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna: 13 settimane, dal 12 marzo 2020 al 7 giugno 2020;
 - ✓ Dipendenti dei Negozi di altre regioni: 9 settimane, dal 12 marzo 2020 al 10 maggio 2020;
 - ✓ Dipendenti della sede Milano: 13 settimane, dal 30 marzo 2020 al 28 giugno 2020
- Con successivo Accordo Sindacale del 10 giugno 2020 le Parti, richiamato il cd. Decreto Rilancio e constatato il permanere delle criticità connesse all'emergenza epidemiologica da Covid 19, hanno inteso prorogare il periodo di sospensione sino al 31 ottobre 2020.



- Successivamente a tale Accordo Sindacale è stato adottato il Decreto Legge n°104/2020 che ha previsto la possibilità di fare ricorso ad un periodo massimo di Cassa Integrazione con causale Covid 19 di complessive 18 settimane da utilizzarsi nell'arco temporale ricompreso tra il 13 luglio 2020 ed il 31 dicembre 2020.
- Con Accordo Sindacale del 2.10.2020 le Parti hanno previsto la possibilità di utilizzare le 18 settimane complessive previste dal Decreto Legge n°104/2020 nell'arco temporale ricompreso tra il 13 luglio 2020 ed il 31 dicembre 2020.
- Successivamente a tale Accordo Sindacale è stato adottato il Decreto Legge n°137/2020 (cd. Decreto ristori) che all'art. 12 ha riconosciuto la possibilità di usufruire di ulteriori sei settimane di Cassa integrazione con causale Covid 19 da utilizzarsi nell'arco temporale ricompreso tra il 16 novembre 2020 ed il 31 gennaio 2021.

*** **

- Marionnaud Parfumeries Italia S.r.L. ha manifestato alle OO.SS. l'esigenza di prorogare il ricorso alla CIG in deroga stante il permanere delle criticità e della riduzione di attività connesse al diffondersi dell'emergenza epidemiologica da Covid 19, esigenza confermata anche dalla significativa riduzione del volume del fatturato realizzato nel primo semestre del 2020 rispetto a quello realizzato nel primo semestre del 2019.

Ciò premesso, Marionnaud Parfumeries Italia S.r.L. e OO.SS. convengono quanto segue:

1. Marionnaud Parfumeries Italia S.r.L. procederà a formulare tempestiva istanza per la concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga con causale "emergenza COVID-19" ai sensi dell'art. 12 del Decreto legge n°137/2020 per un periodo di 6 settimane. Come previsto dal Decreto Legge n°137/2020, il predetto periodo di sospensione sarà utilizzato, in base alle specifiche esigenze aziendali, nell'arco temporale ricompreso tra il 16 novembre 2020 ed il 31 gennaio 2021, con riduzione di orario di lavoro, ovvero sospensione fino a zero ore, in ragione delle mansioni svolte dai dipendenti nonché delle attività svolte presso la sede ovvero presso i singoli negozi. L'azienda si impegna in caso di sospensione parziale dell'orario di lavoro ad attuare una rotazione equa tenendo conto delle fungibilità delle qualifiche e delle mansioni.
2. Marionnaud Parfumeries Italia S.r.L. anticiperà ai dipendenti sospesi dal lavoro il trattamento di integrazione salariale, che verrà corrisposto secondo la tempistica prevista per il pagamento delle competenze mensili.
3. Le parti si impegnano ad incontrarsi tempestivamente, qualora in sede di conversione in legge del Decreto legge n°137/2020, dovessero emergere sostanziali variazioni nei periodi e nelle modalità di fruizione dei trattamenti di CIG in deroga.
4. Marionnaud si impegna ad effettuare confronti territoriali, a seguito di richieste delle strutture territoriali Filcams-Fisascat-Uiltucs, per la verifica delle modalità di applicazione del presente accordo. Inoltre si impegna a consegnare attraverso il proprio sistema di comunicazione interna anche telematico, a tutti i lavoratori, la copia integrale del presente accordo siglato.
5. Marionnaud Parfumeries Italia S.r.L. ribadisce l'impegno a garantire il rispetto di tutte le misure di sicurezza presso i negozi e la sede come definiti dal protocollo congiunto siglato da Governo e OO.SS il 24 aprile 2020 e successivi provvedimenti.

L.C.S.

Marionnaud Parfumeries Italia S.r.l.

Filcams CGIL Nazionale

Fisascat CISL Nazionale

Uiltucs UIL Nazionale

Luigi Carrara

Paolo M. Panelli

Enrico Ferraro

Faloppin